Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1964, n. 264.

Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente aumentato di settecento unità.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1963, siano in possesso della licenza elementare e non abbiano superato il 45° anno di età. Tale limite di età è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli uffici giudiziari in qualità di amanuense o di dattilografo alla data del bando di concorso.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, nonchè quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso, anche relativamente alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

Art. 3.

Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art. 4.

Dei posti aumentati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di

entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non può essere concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dalla attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202 ».

Art. 7.

La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

DATTILOGRAFI GIUDIZIARI N. 2.400

Coefficiente		Stipendio annuo lordo
157	Stipendio iniziale	L. 471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale	» 540.000
202	Stipendio dopo 10 anni dall'iniziale	» 606.000
229	Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale	» 687.000

Art. 8.

Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Qualifica	Organico
Commesso capo	1
Commesso	6
Usciere capo Usciere Inserviente	83

Art. 9.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata:

N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:

a) In caso di condanna per contravvenzioni:
sulle sentenze e sui decreti dei pretori L. 800
sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari . » 2.000
sulle sentenze delle Corti di assise . L. 2.000
sulle sentenze delle Corti di appello . » 2.800
sulle sentenze delle Corti di assise di appello . . . . » 2.800

b) In caso di condanna per delitti:
sulle sentenze e sui decreti dei pretori » 2.800
sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari . » 4.000
sulle sentenze delle Corti di assise . » 4.000
sulle sentenze delle Corti di appello » 5.000
sulle sentenze delle Corti di assise di appello . . . . » 5.000

N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:
per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato . L. 2.400

N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela. — Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera *b*) del presente articolo.

Art. 10.

Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1964

SEGNI

MORO — REALE — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964, n. 265.

Ripartizione di ottantasei posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17, art. 6, con la quale vennero istituiti settecentocinquanta posti di assistente ordinario per l'anno 1961-62;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 51, con la quale vennero istituiti seicento posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1962-63;

Visto il citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con particolare riferimento ai commi V e VI, con il quale il 50 % dei posti di assistente di ruolo istituiti per l'anno 1961-62 ed il 40 % dei posti di assistente di ruolo istituiti per gli anni 1962-63 e suc-

cessivi, vennero attribuiti a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, e detinati a concorsi ad essi riservati;

Visti i decreti presidenziali 18 giugno 1962, n. 909 e 31 dicembre 1962, n. 1932, con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del più volte citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati, comunque non ricoperti, sono da aggiungere al contingente non riservato;

Considerato che a seguito dei risultati, fino ad ora pervenuti, dei concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti di assistente di ruolo di cui ai citati decreti presidenziali, ottantasei posti risultano non ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Gli ottantasei posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei vari Atenei con i decreti presidenziali 18 giugno 1962, n. 909, e 31 dicembre 1962, n. 1932, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di Disegno I (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909)	1
Università di Bologna:	
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di Costruzioni aeronautiche (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Università di Catania:	
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di Storia antica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909)	1
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di Filosofia del diritto (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Diritto commerciale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Diritto costituzionale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica medica generale e terapia medica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Facoltà di architettura:	
cattedra di Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) . . .	1
Università di Genova:	
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di Tecnica industriale e commerciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di lingua e letteratura inglese (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) . .	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Anatomia comparata (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Analisi matematica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Facoltà di farmacia:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	2
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di Macchine (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Chimica industriale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Università di Messina:	
Facoltà di magistero:	
cattedra di Lingua e letteratura spagnola (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Lingue e letteratura latina (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Meccanica razionale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
cattedra di Fisica sperimentale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1
Università di Modena:	
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:	
cattedra di Fisica teorica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909)	1

Numero dei posti

Università di Napoli:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di Lingua tedesca (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962 n. 1932) 1

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Archeologia (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909) 1

cattedra di Paleontologia (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

cattedra di Matematica complementare (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Università di Padova:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Filologia slava (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Univevrsità di Palermo:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Lingua e letteratura tedesca (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Facoltà di farmacia:

cattedra di Farmacologia e farmacognosia (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Università di Parma:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di Storia del diritto italiano (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Univesità di Pisa:

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di Matematica finanziaria ed attuariale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) . 1

cattedra di Economia politica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di Patologia generale (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 2

Facoltà di ingegneria:

cattedra di Impianti industriali meccanici (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) . 1

cattedra di Meccanica applicata alle macchine (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Macchine (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Elementi di architettura tecnica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Idraulica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Fisica tecnica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909) 1

cattedra di Tecnologia meccanica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Università di Roma:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di Diritto romano (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

cattedra di Procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:

cattedra di Statistica economica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Letteratura latina (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Epigrafia latina (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Storia romana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Topografia romana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di magistero:

cattedra di Geografia (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Storia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) . 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di Clinica medica generale e terapia medica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di Idraulica I (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Topografia (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 3

cattedra di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Costruzioni di macchine I (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Macchine I (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909) 1

cattedra di Tecnologia meccanica I (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962 n. 909) 1

cattedra di Macchine elettriche (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Numero dei posti

cattedra di Macchine elettriche (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

cattedra di Trasporti I (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1932) 1

Scuola di ingegneria aeronautica:

cattedra di Aerodinamica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, numero 909) 1

Facoltà di architettura:

cattedra di Topografia e costruzioni stradali (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Estimo ed esercitazioni professionali (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Università di Sassari:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di Tisiologia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1932) 1

Università di Torino:

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di Geografia economica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Storia medioevale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di Fisiologia umana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Università di Trieste:

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di Tecnica industriale e commerciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di Storia moderna (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di Impianti meccanici (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Politecnico di Milano:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di Fisica tecnica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Scienza delle costruzioni (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Geometria (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di Economia politica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Facoltà di lingue e letterature straniere:

cattedra di Lingua e letteratura spagnola (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Lingua e letteratura inglese (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Lingua e letteratura francese (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

cattedra di Lingua e letteratura russa (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) 1

Istituto universitario navale di Napoli:

Facoltà di economia marittima:

cattedra di Merceologia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1932) 1

Art. 2.

I predetti ottantasei posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati di cui ai citati art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ed art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e vengono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Numero dei posti

Università di Firenze:

cattedra di Filosofia del diritto 1

cattedra di Storia del diritto italiano . . 1

cattedra di Diritto commerciale 1

cattedra di Diritto costituzionale . . . 1

Università di Napoli:

cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato 1

Università di Parma:

cattedra di Diritto commerciale 1

Università di Roma:

cattedra di Diritto romano 1

cattedra di Procedura penale 1

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Università di Roma:

cattedra di Statistica economica . . . 1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Bologna:

cattedra di Diritto del lavoro 1

Università di Genova:

cattedra di Tecnica industriale e commerciale 1

	Numero dei posti
Università di Pisa:	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Matematica finanziaria ed attuariale	1
Università di Torino:	
cattedra di Geografia economica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Merceologia	1
Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Economia politica	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Catania:	
cattedra di Storia greca e romana	1
Università di Firenze:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
Università di Genova:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Università di Napoli:	
cattedra di Archeologia	1
cattedra di Filologia bizantina	1
Università di Padova:	
cattedra di Biblioteconomia e bibliografia	1
Università di Palermo:	
cattedra di Lingua e letteratura neo-greca	1
Università di Roma:	
cattedra di Lingua e letteratura latina medioevale	1
cattedra di Storia del cristianesimo	1
cattedra di Letteratura latina (1° cattedra	1
cattedra di Islamistica	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia medioevale	1
Università di Trieste:	
cattedra di Storia moderna	1
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Lingua e letteratura spagnola	1
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Lingua e letteratura russa	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Messina:	
cattedra di Storia della filosofia	1
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Università di Roma:	
cattedra di Geografia	1
cattedra di Storia (2ª cattedra)	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di Gerontologia	1
Università di Genova:	
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Patologia generale	2
Università di Roma:	
cattedra di Microbiologia	1
Università di Sassari:	
cattedra di Tisiologia	1
Università di Torino:	
cattedra di Fisiologia umana	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Università di Genova:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
Università di Messina:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica dello stato solido	1
Università di Modena:	
cattedra di Fisica teorica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Matematiche complementari	1
Università di Trieste:	
cattedra di Geologia	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Genova:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	2
Università di Palermo:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di Disegno I	1
Università di Bologna:	
cattedra di Fisica	1
Università di Genova:	
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Macchine	1
Università di Pisa:	
cattedra di Impianti industriali meccanici	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine	1
cattedra di Macchine	1
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Economia ed organizzazione aziendale	1
cattedra di Idraulica	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Tecnologie meccaniche	1

	Numero dei posti
Università di Roma:	
cattedra di Idraulica I	1
cattedra di Topografia	3
cattedra di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti	1
cattedra di Costruzioni di macchine I	1
cattedra di Macchine I	1
cattedra di Tecnologia meccanica I	1
cattedra di Macchine elettriche	2
cattedra di Trasporti I	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Firenze:	
cattedra di Geometria descrittiva con elementi di proiettiva	1
Università di Roma:	
cattedra di Topografia e costruzioni stradali	1
cattedra di Estimo ed esercizio professionale	1
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE	
Università di Roma:	
cattedra di Aerodinamica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1964, n. 266.

Assegnazione di lire 70.000.000.000 allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 170 « Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 è aumentato di lire 70.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1964, n. 267.

Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'Impresa edile Creonte Lambughini, il fabbricato sito in Roma alla via Flavio Stilicone, lotto C, ancora senza numero civico, per il prezzo di L. 558.000.000 (cinquecentocinquantottomilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 268.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Verga » di Vercelli, già Scuola di avviamento professionale industriale.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Verga » di Vercelli, già Scuola di avviamento professionale industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 269.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Croce Camerina (Ragusa).

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Croce Camerina (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 270.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sezze, già Scuola di avviamento professionale maschile e femminile.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sezze, già Scuola di avviamento professionale maschile e femminile (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 271.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Poggioreale del Carso, già Scuola di avviamento professionale industriale.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Poggioreale del Carso, già Scuola di avviamento professionale industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1963.

Costituzione della presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto del 30 settembre 1937, numero 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede a Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Considerato che in data 27 gennaio 1963 è venuta a scadere la presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, costituita con decreto 30 aprile 1958 a termini dell'art. 9 del citato statuto e che pertanto occorre provvedere alla nuova costituzione della Presidenza medesima;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie è costituita come segue:

Dechigi prof. Melchiorre, presidente;
Vendramini prof. Renzo, vicepresidente;
Morgantini Dario, vicepresidente.

La nomina ha la validità di un quinquennio.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SPASARI

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1964.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria;

Vista la nota n. 825 del 14 gennaio 1964, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Alessandria rappresenta la opportunità di rinnovare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria è rinnovata come segue:

Frati dott. Carlo, Cresta cav. Federico e Scremin rag. Gilberto, in rappresentanza degli industriali;

Balestrieri Gustavo, Bonzano rag. Dante e Gallione Giuseppe, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 3 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1964.

Approvazione per l'anno 1964 dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi privati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1964, n. E/1399, del predetto Ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea, da adibire alle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'Ente suddetto per l'iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dall'Ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1964 il seguente elenco degli ingegneri, forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato:

Alfano Antonino
Allitto Francesco
Amoretti Aldo
Andrenelli Franco
Andreoni Diego
Annibali Giorgio
Badellino Carlo
Baldassarini Francesco
Baldisseri Alberto
Baratta Giorgio
Bellofiore Francesco
Berio Carlo
Bernardi Onofrio
Bertolino Sebastiano
Bolacchi Renato
Bonacini Virginio
Bonani Ferruccio
Bonomo Vinicio
Borile Aldo
Bucca Camillo
Buccellato Antonino
Campana Mario
Campurra Alfonso
Caneda Ernesto
Cappellari Mario
Cappelli Vittorio
Cappuccini Alberto
Caramazza G. Battista
Caricchi Gualfredo
Carlesi Giovanni
Carlini Vincenzo
Cataldi Giovanni
Cecchi Altio
Cervari Giuseppe
Cifarelli Arturo
Cilia Settimio
Calò Paolo
Colonna Luigi
Consolo Luigi
Cosma Lio
Costamante C. Mario
Cotogni Aldo
Cristofaro Armando
Cucciniello Modestino
D'Abbicco Nicola
D'Alessio Paolo
Damigella Agrippino
De Angelis Roberto
De Bernardo Giorgio
Dedola Enrico
De Falco Giovanni
De Martini Augusto
De Marzo Giuseppe
Desiderio Francesco
Di Maggio Giuseppe
Di Noto Angelo
Di Prima Vincenzo
Di Staso Francesco
Donnini Deoclide
Fanghella Domenico
Fasano Mario
Fazzana Ugo
Ferluga Nereo
Ferretti Sartori Carlo
Ferruzzi Giacomo
Filannino Nicola
Fiorini Marino
Foniciello Antonio
Fossati Angelo
Frasca Italo
Gagliano Gaetano
Galeno Renato
Gallini Luigi
Gavilli Carlo
Geraci Angelo
Giammari Alberto
Giorgi Enzo
Giori Antonio
Giudiceandrea Stefano
Graffeo Carlo
Grasso Franco
Grigioni Vincenzo
Grimaldi Michele
Guidarelli Diomede
Guiggiani Angiolino
Iacoponi Terzo
Lama Vittorio
Lauretti Vittorio
Lazzari Massimo
Leonardi Cesare
Lentini Giuseppe
Levato Tommaso
Linguiti Fausto
Loaldi Giuseppe
Lombardi Carlo
Loreti Agostino
Maggi Giovanni
Maggio Giuseppe
Malaspina Livio
Mancinelli Giovanni
Mantani Vincenzo
Marcosano Francesco
Mazzanti Aldo
Merola Pasquale
Montanari Giovanni
Moro Carlo
Mosera Alessandro
Musio Francesco
Nigri Giovanni
Nigro Oreste
Nuovo Onofrio Mario
Orlandi Guido
Palma Remo
Palmieri Mario
Paolelli Riccardo
Paradisi Ivo
Patta Angelo
Peluffo Rocco
Perrini Giuseppe
Pivi Riccardo
Pozzi Luigi
Procaccianti Ettore
Provasi Emilio
Quarto Federico
Ragusa Salvatore
Riccardi Renato
Ricci Massimo
Ridolfi Camillo
Risica Gianfranco
Rizza Giovanni
Rocca Andrea
Rossi Domenico
Rotulo Antonio
Sacco Felice
Sagliocco Erminio
Santinello Spartaco
Santonastaso Giuseppe
Santoro Stefano
Savorani Eugenio
Scala Claudio
Sciarra Mario
Sferruzza Pietro
Sgandurra Chille
Sgroi Salvatore
Sordo Vittorio
Sorgetti Ugo
Spadaro Rosario
Spataro Donatello
Svicher Gastone
Tamburrini Ferruccio
Tantillo Gaetano
Tanzarella Giuseppe
Todaro Antonino
Veglio Carlo
Venditti Pasquale
Venier Albino
Vignudelli Flavio
Villa Tobia
Viola Enzo
Volpe Giuseppe
Volpini Giorgio
Zaccherini Zeno
Zannini Franco
Zerilli Salvatore
Zimmermann Federico
Zocaro Panfilo
Baraldi Cesare
Barbieri Raffaele
Bernago Carlo
Bonatesta Nicolò
Bosco Antonino
Bruno Paolo
Cannas Franco
De Mathia Ferdinando
De Somma Cataldo
Garrano Giuseppe
Jallonardi Ermanno
Limongelli Antonio
Mele Ascanio
Petio Vito
Petrillo Andrea
Polizzotto Antonino
Raspante Antonino
Ricci Pirro Vincenzo
Rinalduzzi Spartaco
Stasi Umberto
Sturchio Luigi
Tola Francesco
Tommasi Emilio
Zenobi Mario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 24 marzo 1964, n. 71/01394/6, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di legazione Ernesto Mario Bolasco, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del consigliere Cesare Regard, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il consigliere di legazione Ernesto Mario Bolasco è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere Cesare Regard.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1964.

Autorizzazione alla « Fiduciaria generale di revisione S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Fiduciaria generale di revisione S. p. a. », con sede in Torino, corso Re Umberto n. 55, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Fiduciaria generale di revisione S. p. a. », con sede in Torino, corso Re Umberto, 55, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini che avrà luogo ad Ancona dal 20 giugno al 5 luglio 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Idraulica agraria con applicazioni di disegno » presso la Facoltà di agraria nella Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Idraulica agraria con applicazioni di disegno », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4110)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-164 del 15 aprile 1964, relativa a prestiti dell'Alta Autorità della C.E.C.A. ad imprese siderurgiche italiane.

(3952)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964 il comune di Castelmola (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1964 il comune di Militello Rosmarino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964 il comune di Condrò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964 il comune di Castell'Umberto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964 il comune di Alì Terme (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Castel di Lucio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1964, il comune di Milo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Palagonia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Trecastagni (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 12 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,85	624,855	624,90	624,87	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90
$ Can.	577,85	578,05	578 —	578,025	576,75	577,95	578,10	578 —	577,95	578,10
Fr. Sv.	144,82	144,78	144,81	144,80	144,78	144,83	144,80	144,82	144,83	144,81
Kr. D.	90,52	90,48	90,47	90,50	90,50	90,51	90,49	90,52	90,51	90,50
Kr. N.	87,45	87,44	87,435	87,46	87,40	87,46	87,445	87,45	87,46	87,45
Kr. Sv.	121,62	121,59	121,60	121,63	121,60	121,63	121,60	121,62	121,63	121,60
Fol.	172,92	172,84	172,86	172,86	172,90	172,93	172,85	172,92	172,93	172,90
Fr. B.	12,55	12,558	12,56125	12,5605	12,55	12,55	12,5595	12,55	12,55	12,555
Franco francese	127,53	127,53	127,535	127,5325	127,50	127,53	127,53125	127,52	127,53	127,53
Lst	1749,44	1749 —	1749,25	1749,175	1748,50	1749,50	1749,15	1749,30	1749,32	1749,10
Dm. occ.	157,22	157,20	157,18	157,1925	157,19	157,21	157,21	157,20	157,20	157,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,19	24,15	24,18	24,1875	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 12 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,775
Redimibile 3,50 % 1934	94,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,8 5
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,925

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,062
1 Franco svizzero	144,80
1 Corona danese	90,495
1 Corona norvegese	87,452
1 Corona svedese	121,615
1 Fiorino olandese	172,855
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1749,162
1 Marco germanico	157,201
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 6 marzo 1964, il notaio dottor Bettino Lorusso Caputi, residente ed esercente in Vimercate (Milano), è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di Milano, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(4072)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1584/R/Gab. con cui al sig. Wanker Luigi, nato a Castelrotto il 4 maggio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vancheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 gennaio 1964 dalla signora Delago Anna Maria, vedova del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935 numero 1584/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Delago Anna Maria vedova Vancheri nata a Castelrotto il 26 aprile 1903 e del di lei figlio Vancheri Rodolfo nato a Castelrotto il 13 giugno 1946 in atto residente a Castelrotto viene ripristinato nella forma tedesca di Wanker.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioini medesime.

Bolzano, addì 27 aprile 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(4035)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale degli insegnanti di arte applicata nelle Scuole statali d'arte, relativo ad un posto disponibile al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto - Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso per merito distinto per insegnanti di arte applicata in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativo ad un posto di ruolo organico disponibile al 1° ottobre 1963.

Detto concorso è per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio e riguarda il seguente gruppo di materie: Arte dei metalli - Ferro battuto - Sbalzo e cesello - Oreficeria - Smalto su metalli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1963, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni.

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazzale Luigi Sturzo n. 23 - EUR Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati) ;

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1963;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1963.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dal capo d'istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1963 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o di altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, *di cui all'ultimo comma del precedente art. 2*:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella Dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93; e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, la Commissione giudicatrice del concorso per la promozione alla quarta classe di stipendio degli insegnanti di arte applicata dispone di 100 punti, così ripartiti:

a) 50, per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50, per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande ed è composta da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari di materia artistiche in istituti o scuole d'arte.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a punti 80 su 100, e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli istituti e scuole di istruzione artistica.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29, foglio n. 195

(3679)

Concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante delle Scuole statali d'arte, relativo ad un posto disponibile al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso per merito distinto per insegnanti in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativo ad un posto di ruolo organico disponibile al 1° ottobre 1963.

Detto concorso è per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio e riguarda il seguente gruppo di materie: Disegno dal vero - Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile - Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, geometrico, e figura disegnata - Ornato - Disegno di ornato e professionale - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera, geometrico e professionale - Figura - Disegno di Figura - Disegno di Figura e plastica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1963, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio pei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazzale Luigi Sturzo n. 23 - EUR - Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso

o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1963;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento di serviz. ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1963.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per la istruzione artistica, Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo d'istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1963 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o di altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella Dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200,

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93; o i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione
Valutazione dei titoli - Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b)* la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo attuale di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi a cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice verrà nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sarà composta:

a) da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente;

b) da un direttore titolare;

c) da un professore titolare di istituto o scuola d'arte;

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore, e, se del caso, il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 80 su 100 e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29, foglio n. 194

(3680)

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio per gli insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione artistica relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1963.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Pianoforte complementare	Conservatori di musica	1
2	Oboe . .	Conservatori di musica	1
3	Teoria, solfeggio e dettato musicale	Conservatori di musica	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1963 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1963 dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) aver riportato nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiore a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompe il decorso della anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede e Istituto cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzate);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1963.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo di L. 200 rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore alla data del 1° ottobre 1963. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, div. III, con apposita domanda in carta legale da lire 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1960-61, 1961-62, 1962-62 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1963 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo d'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione di titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a «ottimo» nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza, se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale a artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29 Monopoli, foglio n. 193

(3681)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato ventiquattro dei posti disponibili di inserviente devono essere coperti mediante concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda l'età di diciotto anni e non aver superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra:

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso (di cui si allega schema esemplificativo: allegato *A*) redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del

capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Gli aspiranti produrranno inoltre, a corredo delle domande di ammissione al concorso:

1) certificato rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi d'istruzione elementare superiore (V classe), con l'indicazione della votazione riportata;

2) tutti quei documenti che ritengono costituire titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Art. 7.

Prova di esame

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto Ministeriale.

Essa consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La data ed il luogo in cui tale prova si svolgerà saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa e, nello stesso termine, sarà pubblicato apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esame i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno far pervenire direttamente alla Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al presente art. 8, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria della pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato del sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del giornale militare ufficiale 1937, nonchè il foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva è stabilita in base alla valutazione dei titoli e dell'esito riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilizzazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *c*), *f*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria della Amministrazione degli archivi di Stato.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tale caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante della nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1957, n. 207.

Art. 17.

Il funzionario dirigente la sezione seconda della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Registro n. 9 Interno, foglio n. 271.

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato - Divisione personale. — ROMA

Viminale

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (prov. di . .) via . . n. . . chiede di essere amesso al concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a . . (prov. di . . . .) il . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (1);

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (2);

5) di essere in possesso del certificato di licenza di istruzione elementare superiore (V elementare) conseguita presso in data .;

6) che, per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) .

7) dichiara di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, perchè (4) . .;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso sedi di uffici dell'Amministrazione archivistica;

9) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . con la qualifica di . in servizio presso l'ufficio di . . oppure: di non aver mai prestato servizio presso l'Amminisrtazione dello Stato o di Enti pubblici;

10) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Allega i sottonotati documenti attestanti il titolo di studio posseduto e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

. . .

. . . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui il candidato desidera siano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di avere prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero riformato o rivedibile, indicandone i motivi.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i condidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(5) *La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata* dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'aspirante presta servizio.

(3705)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 304, *contenente modifiche* al ripetuto stato giuridico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sulla stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - numero P.2.1.1.208/179382 del 29 novembre 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli *del personale dell'Azienda autonoma* delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), che, alla data del 15 luglio 1964, abbiano *prestato effettivo e lodevole* servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è inoltre necessario che i candidati:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria di qualsiasi specializzazione (esclusa quella in chimica), con voto finale di almeno 80 punti su 110;

b) siano forniti dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) siano in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici;

d) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art, 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e *successive modificazioni*, e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

f) *siano assistenti ordinari* presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi), entro e non oltre il 15 luglio 1964.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore presso cui presta servizio;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2;

h) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovra esser munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Unitamente alla domanda o, comunque, non oltre il suindicato termine perentorio del 15 luglio 1964, i concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato il certificato di laurea, con le votazioni riportate nelle singole materie del corso, e gli altri titoli di merito da loro posseduti, nonchè la prescritta documentazione attestante gli eventuali titoli di precedenza e preferenza nelle nomine.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno successivamente al termine di scadenza sopra stabilito.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data del 15 luglio 1964.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli di merito, per la compilazione della graduatoria finale e per le altre modalità di svolgimento della procedura, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico per soli titoli a venticinque posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in chimica), di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1963.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1964
Registro n. 47 Riscontro ferrovie, foglio n. 68. — BONOMI

(4082)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, incaricata dell'espletamento dei concorsi speciali per titoli riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 163, con il quale, ai sensi dell'art. 12 della legge 18 febbraio 1963 n. 304, sono stati indetti concorsi speciali per titoli, riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato;

Vista la propria deliberazione n. 96/P.2.1.1. in data 5 marzo 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Paloscia dott. Enzo è nominato membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento dei concorsi di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Failla dott. Ettore, rinunciante all'incarico per malattia.

Roma, addì 30 aprile 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4083)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data luglio 1962, n. 11919, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 81;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, n. 6850, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla corte dei conti, addì 2 maggio 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 171;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

N.	Candidato	Punti
1.	Carri Licio	punti 34,46
2.	Desiderio Adamo	» 34,27
3.	Pastorini Attilio	» 34,25
4.	Braghetta Sergio	» 33,85
5.	Fantoni Guido	» 33,71
6.	Bezzi Bruno	» 33,42
7.	Dal Forno Giovanni, nato il 19 agosto 1933	» 33,28
8.	Iansa Valentino, nato il 26 febbraio 1939	» 33,28
9.	Miolla Vito Gaetano	» 33,25
10.	Francioni Rinaldo	» 33,11
11.	Dell'Unito Lorenzo	» 33,07
12.	Lippolis Guglielmo	» 33,01
13.	Santamaria Maurizio Pasquale	» 32,72
14.	Atzei Aldo	» 32,42
15.	Lanzilotto Emilio	» 32,17
16.	Ambrosi Franco	» 32,07
17.	Manservisi Vittorio	» 32,04
18.	Piuzzi Vittorio	» 32,03
19.	Rosso Luciano	» 31,95
20.	Pietra Franco	» 31,91
21.	Loli Romano	» 31,79
22.	Centrone Carlo	» 31,68
23.	Pazzi Pietro	» 31,61
24.	Vitagliani Domenico	» 31,60
25.	De Fraia Francipane Giacomo	» 31,37
26.	Palladino Silvio	» 31,35
27.	Briganti Vittorio	» 31,31
28.	Montesoro Giovanni	» 31,21
29.	Rodorigo Giulio Romano	» 31,18
30.	Ruffo Benito	» 31,08
31.	Cazzulini Antonio	» 30,95
32.	Neri Pasquale	» 30,91
33.	Verna Armando	» 30,77
34.	Costantini Claudio	» 30,72
35.	Bosi Alberto	» 30,48
36.	Palma Bruno	» 29,95
37.	Galassi Salimbeni Danilo	» 29,72
38.	De Angelis Giuseppe	» 29,54
39.	Cappelletto Ennio	» 29,36
40.	Micale Giuseppe	» 29,26
41.	Leoni Leo	» 29,17
42.	Colella Vincenzo	» 27,47

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1964
Registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 367. — LAZZARINI

(4087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico coadiutore presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Sanremo.

Viste le deliberazioni 7 novembre 1963, n. 2721, 3 febbraio 1964, n. 352 e 8 aprile 1964, n. 814, adottate dalla Giunta municipale per delega del Consiglio comunale, relative alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto vacante di medico coadiutore presso la Ripartizione igiene e sanità del comune di San Remo, bandito con decreto del medico provinciale 3456 del 2 settembre 1963, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Parte II - n. 240 dell'11 settembre 1963;

Rende noto

la Commissione giudicatrice del concorso citato in premessa costituita ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1955, n. 854, è la seguente:

Presidente:

Cugge prof. Eraldo, sindaco pro tempore di San Remo o suo delegato.

Componenti:

Petrilli prof. Fernando, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;

Antognetti prof. Lorenzo, direttore della clinica medica dell'Università di Genova;

Trillo dott. Angelo, medico provinciale capo;

Murruzzu dott. Ilario, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Imperia.

Fungerà da segretario della Commissione giudicatrice il rag. Mario Cassini, capo sezione di ruolo del comune di San Remo.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 9, comma terzo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

San Remo, addì 27 aprile 1964

(4042)

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Taggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3435 in data 2 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Taggia;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 3732 del 24 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 7 novembre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso citato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Rampone dott. Giuseppe . . . punti 145,60 su 200
2. Emanuelli dott. G. B. Vittorio . . » 111,25 »
3. Artale dott. Ottavio . . . . » 106,06 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, di questo Ufficio e del comune di Taggia.

Imperia, addì 23 aprile 1964

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1419, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Taggia;

Vista la domanda del candidato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rampone è nominato, in via di esperimento per un biennio, al posto di ufficiale sanitario di Taggia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il comune di Taggia entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Taggia.

Imperia, addì 23 aprile 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(3964)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.